



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 13.11.2017
JOIN(2017) 43 final

2017/0299 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato misto

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba, in connessione con la prevista adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato misto.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba

Obiettivo dell'accordo è consolidare le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali che le uniscono. Oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un gran numero di settori, l'accordo fornirà la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali.

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione stabilisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba e crea una struttura istituzionale per la gestione dell'accordo.

L'accordo viene applicato in via provvisoria dal 1° novembre 2017.

2.2. Consiglio congiunto

Il Consiglio congiunto è istituito dall'articolo 81 dell'accordo. I suoi principali compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, nel guidarne l'attuazione e nell'esaminare i principali problemi insorti nell'ambito dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.

Il Consiglio congiunto può adottare decisioni per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che devono adottare tutte le misure necessarie per applicarle. Il Consiglio congiunto può altresì formulare raccomandazioni ed esaminare controversie relative all'adempimento degli obblighi delle parti al fine di trovare soluzioni accettabili per entrambe, conformemente all'articolo 85 dell'accordo.

Il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale ed è presieduto a turno da un rappresentante dell'UE o di Cuba. Esso si riunisce regolarmente almeno ogni due anni o, all'occorrenza, come concordato dalle parti. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.

2.3. Comitato misto

Il comitato misto è istituito dall'articolo 82 dell'accordo. Il comitato misto assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo. I suoi compiti principali consistono nel preparare le riunioni e le discussioni del Consiglio congiunto, nell'attuarne, se del caso, le decisioni e, in generale, nel garantire la continuità delle relazioni e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso esamina le questioni che gli sono sottoposte dal Consiglio congiunto ed eventuali altre questioni emerse nel corso dell'applicazione quotidiana dell'accordo. Esso presenta al Consiglio congiunto, per

adozione, progetti di decisioni o di raccomandazioni. Il comitato misto può istituire sottocomitati che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.

Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari. È presieduto a turno da un rappresentante dell'UE o di Cuba. Esso si riunisce di norma una volta l'anno, in alternanza nell'Unione e a Cuba. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio congiunto.

2.4. L'ATTO PREVISTO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

Il Consiglio congiunto deve adottare una decisione relativa al proprio regolamento interno e a quello del comitato misto.

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell'articolo 81, paragrafo 4, e dell'articolo 82, paragrafo 3, dell'accordo, del regolamento interno che disciplina il funzionamento del Consiglio congiunto e del comitato misto per consentire l'applicazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato misto.

4. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nella nozione di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il Consiglio congiunto e il comitato misto sono organismi istituiti dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione.

Gli atti che figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono atti che hanno effetti giuridici poiché l'articolo 81, paragrafo 6, dell'accordo autorizza il Consiglio congiunto ad adottare decisioni vincolanti per le parti. Tali atti non integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

¹ Causa C-399/12 *Germania/Consiglio*, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto che persegue contemporaneamente più finalità o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l'una sia accessoria rispetto all'altra, la base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dovrà includere, in via eccezionale, le diverse basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'applicazione dell'accordo.

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE. Tali aspetti sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro. La firma dell'accordo da parte dell'UE si è basata sull'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e sugli articoli 207 e 209 del TFUE.

La posizione dell'UE riguardo agli atti previsti dovrebbe pertanto basarsi sulle stesse basi giuridiche sostanziali.

5. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, la base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 37 del TUE e gli articoli 207 e 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra ("accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2016 e si applica in via provvisoria dal 1° novembre 2017.
- (2) Gli articoli 81 e 82 dell'accordo istituiscono un Consiglio congiunto e un comitato misto per agevolare l'applicazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 81, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 82, paragrafo 3, esso stabilisce il regolamento interno del comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 81, paragrafi 3 e 5, dell'accordo, il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea o di Cuba.
- (5) A norma dell'articolo 82, paragrafi 1 e 5, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione o di Cuba.
- (6) Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del Consiglio congiunto e il regolamento interno del comitato misto.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sugli allegati progetti di testo del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto UE-Cuba riguardo al regolamento interno del Consiglio congiunto e al regolamento interno del comitato misto è basata sui testi allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*